

(N. 2149)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 1967

Concessione di una indennità giornaliera di rischio al personale militare e agli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica addetti alla manipolazione, trasporto, immagazzinamento e conservazione di sostanze pericolose o a lavori eseguiti in presenza delle medesime

ONOREVOLI SENATORI. — Le vigenti disposizioni prevedono l'attribuzione di premi o compensi speciali a favore di talune categorie di personale militare e civile impiegato in lavori comportanti un determinato grado di pericolosità.

In particolare, gli articoli 3, 4 e 5 del regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 745, stabiliscono la corresponsione di compensi speciali agli impiegati civili della carriera tecnica dei chimici dell'Esercito per il periodo in cui sono addetti al maneggio di sostanze tossiche o al servizio di artiglieria o del genio, nonchè agli ufficiali del servizio chimico dell'Esercito che compiano le stesse incombenze degli impiegati civili durante il periodo in cui siano adibiti al maneggio delle suddette sostanze o agli stabilimenti che producono esplosivi e munizioni. I limiti massimi e minimi dei compensi spe-

ciali sono fissati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con quello del tesoro.

Per il personale della Marina i regi decreti 6 giugno 1940, n. 773, e 27 giugno 1942, n. 909, stabiliscono la concessione di premi speciali rispettivamente al personale civile del Laboratorio sperimentale di La Spezia e al personale civile dei chimici delle Direzioni armi e armamenti navali per il periodo durante il quale siano addetti al maneggio di sostanze tossiche e in relazione al rendimento dato e ai rischi incontrati. Una speciale indennità è inoltre prevista a favore del personale civile tecnico della specialità artificieri addetto alla manipolazione di esplosivi e di sostanze pericolose. I premi sono fissati in relazione alle qualifiche rivestite dal personale, in misura variabile da lire 9.200 a lire 4.200 annue; per il personale del Laboratorio di La Spezia le mi-

sure variano da un massimo di lire 7.040 ad un minimo di lire 4.440; l'indennità è, invece, fissata in una misura giornaliera che varia da lire 7,80 a lire 5,70 a seconda della qualifica rivestita.

Altre indennità sono poi previste per determinate categorie di personali addetti a lavori particolarmente gravosi o rischiosi, come i compensi di lavoro per i sottufficiali e militari di truppa aggregati agli stabilimenti di lavoro (articolo 260 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 670, e dalla legge 15 dicembre 1949, n. 1111), le indennità per il personale statale addetto alla sorveglianza dei lavori di bonifica di campi minati (articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320), per il personale della Marina militare addetto alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (articolo 1 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615) e per i sottufficiali e militari di truppa specializzati o specialisti (articoli 1 e 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 15).

Nulla, invece, è stabilito per altre categorie di personale parimenti addetto a lavori rischiosi nel campo delle sostanze tossiche o, comunque, pericolose.

Allo scopo ora di adottare in materia uniformità di disciplina, è stato predisposto l'unito disegno di legge, col quale viene istituita un'indennità giornaliera di rischio per il personale militare e civile addetto alla manipolazione, trasporto, immagazzinamento e conservazione delle anzidette sostanze, presso determinati stabilimenti, gabinetti scientifici, depositi e magazzini dell'Amministrazione militare. A quel personale, invece, che pur non esplicando una attività a diretto contatto con le sostanze pericolose incontra tuttavia un particolare rischio per la destinazione presso stabilimenti o altri locali in cui tali sostanze sono prodotte o manipolate, appare equo attribuire un'indennità di rischio in misura proporzionalmente ridotta.

L'attribuzione dell'indennità in questione al personale interessato è prevista dai primi due articoli del disegno di legge, i quali rinviano per le misure alle annesse tabelle A e B.

Poichè l'indennità trova la sua giustificazione nel rischio, si è ritenuto più coerente con il fine cui essa è diretta, fissare dette misure non in relazione alle posizioni gerarchiche, ma alla maggiore o minore entità del rischio stesso. A tale scopo è stata svolta un'approfondita indagine statistica nel settore infortunistico. I risultati raggiunti e appositamente elaborati hanno reso necessaria una ripartizione delle sostanze pericolose in cinque gruppi, differenziati tra loro in rapporto alla diversa pericolosità delle sostanze medesime, rappresentando le varianti di pericolosità con cinque indici base, ascendenti da uno per il gruppo di pericolosità minima a cinque per quello di pericolosità massima, riferiti sia alle operazioni di manipolazione, nella quale il pericolo si concreta in misura più elevata, che a quelle di trasporto, immagazzinamento e conservazione, nelle quali il pericolo si presenta in misura gradatamente più bassa.

Analogamente si è proceduto per le operazioni eseguite non a contatto diretto con le sostanze pericolose, ma che pure comportano un rischio, insito nella presenza stessa negli stabilimenti di produzione, lavorazione e sperimentazione di dette sostanze, nonché nei relativi depositi e magazzini. Le operazioni suddette sono state ripartite in tre gruppi, cui corrisponde un grado di rischio crescente.

La determinazione delle sostanze pericolose e il loro inquadramento nei vari gruppi a seconda del grado di rischio, nonché delle operazioni da considerare ai fini del diritto alle indennità, comportando un accertamento di carattere tecnico, sono demandati dall'articolo 3 del disegno di legge a decreti del Ministro della difesa, di concerto con quello del tesoro.

Il successivo articolo 4 stabilisce la non cumulabilità dell'indennità di rischio prevista dall'emananda legge con i compensi e le indennità già concesse da norme vigenti. Lo stesso articolo abroga inoltre le norme

riguardanti la concessione di premi speciali al personale della Marina, le quali sono interamente sostituite da quelle contenute nel provvedimento.

L'onere annuo connesso all'iniziativa può valutarsi in lire 607 milioni. Ad esso potrà farsi fronte, per l'anno finanziario corren-

te, con gli stanziamenti dei capitoli del bilancio militare indicati nell'articolo 5.

Il provvedimento non riguarda gli operai, per i quali le vigenti norme già prevedono l'attribuzione di appositi soprassoldi per speciali servizi, incarichi o lavori, fra i quali anche quelli implicanti particolari rischi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Al personale militare e agli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica addetti alla manipolazione, trasporto, immagazzinamento e conservazione di sostanze pericolose:

negli stabilimenti di produzione, di lavorazione e di sperimentazione;

nei gabinetti scientifici e nei laboratori tecnici ad impianto fisso a terra o facenti parte di tale impianto;

nei depositi e magazzini di riserva territoriale dell'Esercito;

nei depositi e magazzini di rifornimento a terra della Marina;

nei depositi e magazzini centrali dell'Aeronautica e loro distaccamenti,

è attribuita, a seconda dell'entità del rischio e per ogni giorno di effettivo esercizio delle attività predette, un'indennità giornaliera di rischio nelle misure indicate nell'annessa tabella A.

Art. 2.

Al personale militare e agli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti di produzione, lavorazione e sperimentazione di sostanze pericolose o i relativi depositi o magazzini e addetti a mansioni diverse da quelle indicate nel precedente articolo è attribuita, a seconda dell'entità del rischio e per ogni giorno di effettiva presenza, una indennità giornaliera di rischio nelle misure indicate nell'annessa tabella B.

Art. 3.

La sostanze pericolose e il rischio ad esse connesso secondo la graduazione di cui alle tabelle A e B, nonchè le operazioni da con-

siderare ai fini della corresponsione delle indennità previste dalla presente legge sono determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 4.

Le indennità previste dalla presente legge non sono cumulabili con i compensi e le indennità di cui all'articolo 260 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, agli articoli 3, 4 e 5 del regio decreto-legge 23 gennaio 1936, numero 264, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 745, all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 320, all'articolo 1 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, e agli articoli 1 e 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, e successive modificazioni.

Sono abrogati i regi decreti 6 giugno 1940, n. 773, e 27 giugno 1942, n. 909.

Art. 5.

All'onere annuo di lire 607 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2301 (lire 208 milioni), n. 2012 (lire 165 milioni) e n. 2031 (lire 234 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli dello stesso stato di previsione per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella A

Indennità giornaliera di rischio per la manipolazione, il trasporto, l'immagazzinamento e la conservazione di sostanze pericolose

Grado di rischio	Indennità		
	per manipolazione (lire).	per trasporto (lire)	per immagazzinamento e conservazione (lire)
I	100	70	50
II	200	150	120
III	300	225	200
IV	400	360	280
V	500	450	375

Tabella B

Indennità giornaliera di rischio per la presenza negli stabilimenti di produzione, di lavorazione e di sperimentazione delle sostanze pericolose nonchè nei depositi e magazzini delle medesime

Grado di rischio	Indennità (lire)
III	120
IV	160
V	200